

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2430

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APUZZO

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

Presentata il 18 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — i circhi e gli spettacoli viaggianti che usano gli animali in situazioni goffe, ridicole ed innaturali hanno fatto il loro tempo. L'opinione pubblica, in modo sempre crescente, si rende conto della tristezza e dello squalore delle situazioni forzate alle quali vengono sottoposti gli animali del circo. I bambini possono anche trovare immediatamente divertente un animale costretto ad esercizi innaturali per la sua specie e ad atteggiamenti umanoidi ma, sicuramente, non ne trarranno alcun beneficio, né sotto l'aspetto pedagogico e didattico-culturale, né per quanto concerne lo sviluppo della propria sensibilità. Anzi l'animale al circo, sottoposto al volere umano, all'imposizione coercitiva dell'addestramento, al ridicolo, crea nel bambino un'ottica totalmente distorta e totaliz-

zante del rapporto uomo-animali. Al circo si insegna ai bambini che gli animali sono giocattoli viventi, che non meritano rispetto e che non hanno una dignità propria. L'animale al circo esiste solo in quanto è buffo, « addobbato » come un uomo ed in quanto fa ridere ma non esiste in sé, con le proprie peculiarità e necessità, e con il proprio bisogno di libertà.

Il circo con animali ricorda alcune tristi abitudini medioevali ancora in voga fino a pochi decenni fa nel nostro Paese, quando si storpiavano e si menomavano sin da piccoli bimbi sani per mandarli a chiedere l'elemosina suscitando, l'emotività della gente.

Il procacciamento degli animali dei circhi avviene con metodi brutali nei paesi tropicali. Animali in via d'estin-

zione, gorilla scimpanzé, elefanti, vengono catturati da piccoli, uccidendo i genitori, ed importati, in deroga alla convenzione di Washington (si veda la legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata con decreto-legge 12 gennaio 1993 n. 2), nei Paesi europei.

I cuccioli vengono addestrati con metodi violenti e brutali. Si vuol far credere che gli animali del circo sono bravi, intelligenti, «umanizzati» e che si divertono. Le loro esibizioni sono invece il risultato di una violenza continuata che comincia con la cattura traumatizzante e prosegue con la domatura feroce che ne annienta la volontà; l'addestramento alienante, le punizioni spietate ad ogni piccolo sbaglio, la detenzione a vita negli angusti carri da trasporto, la destinazione al macello alla fine della «carriera».

L'animale da circo deve diventare un automa, non può permettersi di sfidare il padrone o fare un passo falso. L'animale che commette il minimo errore imparerà ad ubbidire nel modo più duro possibile, le punizioni saranno esemplari, impossibili dimenticarle. Alcuni non imparano mai, la loro volontà non può essere piegata, così muoiono per le ferite o, semplicemente, di inedia perché non riescono più a mangiare.

Nel lungo periodo necessario per piegare la volontà di un animale si arriva anche a togliergli acqua e cibo, «alla lunga — ha affermato un domatore — devono assecondare l'uomo o morire».

Alcuni, forse i più fortunati, scelgono la morte.

L'addestramento degli scimpanzé, a detta degli stessi operatori del circo, ad esempio, è particolarmente duro. Gli scimpanzé, per quanto piccoli sono fortissimi e muscolosi. La prima cosa che devono imparare è che l'uomo è il padrone assoluto; solo la più severa disciplina e le punizioni li porteranno alla sottomissione e alla perfetta obbedienza.

Secondo l'etologo Desmond Morris il sorriso dello scimpanzé è una smorfia di ansia e di tensione.

Al circo per insegnare ad un cavallo a stare in posizione eretta, si tendono le

redini con violenza in modo da fargli male al muso. Un altro modo per insegnare al cavallo a stare in piedi, consiste nel percuoterlo violentemente sotto la mascella con un bastone. Per far scuotere la testa ad un cavallo lo si colpisce con uno spillo, per farlo ridere, invece i colpi di spillo si danno sul muso; in seguito basta un gesto ed esso solleva il labbro superiore mostrando i denti. Si dice che un cavallo balla la *polka* quando, andando al trotto, cambia gamba ad ogni passo. Questo, movimento, che è molto difficile, lo si ottiene usando una lunga frusta quando si vuole che il cavallo faccia il cambiamento di gamba desiderato. Frusta e colpi di cavezzone sul muso si usano per i volteggi, per far fermare il cavallo e per farlo tornare indietro. (Testimonianza estratta da *Illustrated Horsebreaking* del Capitano M.H. Haynes, un esperto di cavalli).

La teoria secondo la quale l'animale «da spettacolo» è addestrato con amore e pazienza è una bestemmia etologica. L'animale ha comunque un forte istinto e caratteristiche peculiari ad ogni specie. Impossibile «umanizzarlo» alla perfezione. Il gorilla anche se tenuto sin da piccolo in famiglia ed addomesticato, mantiene sempre il suo vivo senso di libertà ed autonomia che lo porterà ad essere competitivo, se non addirittura antagonista, con l'uomo che lo vuole comandare.

Un ex dipendente di un grande circo internazionale, un certo Munslow, che aveva lasciato il circo perché la violenza e la crudeltà avevano scosso sia lui che la moglie, ha raccontato, nel 1967, alcuni fatti di cui era stato testimone:

ad un babbuino furono strappati i denti, senza anestesia, con un paio di pinze, in modo che non potesse mordere il domatore;

un cavallo scivolò in pista ammacandosi il muso e ferendosi un occhio, ma fu fatto lavorare lo stesso nel secondo spettacolo;

un altro cavallo, un pony, non riusciva ad imparare e fu ripetutamente battuto.

Nelle sue memorie "Wilde Circus Animals", pubblicato nel 1954, il domatore francese Alfred Court scrive così per duecento pagine, « restavo solo con le tigri e le punivo in modo che esse non avrebbero dimenticato.... la morte può essere affrontata solo dalla morte, e questo, quando tutti gli orpelli sono finiti è il gioco del domatore di leoni. Egli fa agire il leone sotto la costante minaccia della morte. E lo ricorda al leone con migliaia di punzecchiature, ferite e frustate. Il leone ruggisce la sua protesta, ma va avanti con l'esercizio perché non vuol morire. Il bastone e la frusta sono necessari quanto un supplemento di carne dato in premio. Ora toccava a me essere brutale, spaventosamente brutale, e io lo fui. Tutti i bastoni che avevo lasciati nella gabbia erano stati rotti, sulla testa di Bengali. Le frustate cadevano a valanga, tagliando a fondo la lucida pelle della tigre.... ».

È evidente che i casi e le testimonianze riportate non riguardano la totalità dei casi e degli spettacoli viaggianti, ma quella segnalata è una triste e cospicua realtà che accomuna quasi tutti i circhi che usano animali.

Simili brutalità, in Italia, non vengono passivamente accettate e molti sindaci e presidenti di circoscrizioni (ultima in ordine di tempo quella di Ostia) vietano l'attendamento sui propri territori degli spettacoli viaggianti con animali. Ovunque s'attendi un circo c'è gente pronta a contestare ed a manifestare, da Bari a Milano. Oltre alla crescente indignazione della pubblica opinione per il trattamento riservato agli animali nei circhi bisogna tenere in debita considerazione il decreto-legge n. 2 del 1993 di modifica della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora in via d'estinzione.

Spesso i circhi, che godono della più totale *deregulation*, sono i veicoli di un commercio clandestino ed abusivo delle suddette specie. La recente scelta del circo

di Paride Orfei di non fare impiego alcuno di animali nei propri spettacoli attesta, rinnova, ed onora l'antica e primordiale caratteristica storica dell'arte circense, quella dei saltimbanchi, dei prestigiatori dei contorsionisti, dei mimi e dei pagliacci. Questo è il vero circo, che fu poi distorto con l'introduzione degli animali negli spettacoli, atti a suscitare la facile curiosità del pubblico per quelle specie e razze strane ed esotiche.

Il circo « ecologico », ma sarebbe meglio dire « rispettoso e pedagogico », di Paride Orfei, trova vita dura nel rapporto con le istituzioni, essendo attivamente boicottato. « Noi lo diciamo subito che non vedranno né tigri né elefanti e gli spieghiamo il perché, i bambini capiscono, accettano e si divertono un mondo » ha dichiarato di recente Paride Orfei.

Dunque il circo senza gli animali non solo è possibile, ma è necessario per recuperare un rapporto di rispetto tra uomo e natura, tra bambini ed animali. Affinché i « cuccioli » dell'uomo non imparino a sottomettere, da padroni e con la violenza, neanche gli animali.

Questo è lo spirito della presente proposta di legge che intende modificare la legge 18 marzo 1968 n. 337. Si riconosce la validità dell'aiuto al settore circense e degli spettacoli viaggianti, ma si disincentiva l'impiego degli animali.

Agli articoli 7 e seguenti si vietano il rinnovo e l'acquisto di nuovi animali per l'attività circense e si vincolano i fondi stanziati dalla citata legge n. 337 del 1968 prioritariamente per la costruzione di (almeno tre) aree sul territorio nazionale atte ad accogliere gli animali dei circhi « pensionati » o non più attività.

All'articolo 2 è fatto divieto ai circhi stranieri di ingresso in Italia, qualora siano muniti di animali da spettacolo al seguito.

All'articolo 4, si modifica la composizione della commissione per il parere consultivo sulle autorizzazioni che mantiene le sue prerogative.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al primo comma della legge 18 marzo 1968, n. 337, la parola: « equestri » è sostituita dalle seguenti: « che non fanno impiego di animali ».

ART. 2.

1. È vietato l'ingresso in Italia ai circhi che utilizzano animali per la loro attività di spettacolo.

ART. 3.

1. Al secondo comma della legge 18 marzo 1968, n. 337, dopo la parola: « trattamento » sono aggiunte le seguenti: « e i circhi o gli spettacoli che utilizzano animali ».

ART. 4.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 377 le lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, sono abrogate.

2. Alle lettere *g)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « due ».

3. Dopo la lettera *i)* del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono aggiunte le seguenti:

« *i-bis)* tre rappresentanti delle associazioni animaliste e ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente;

i-ter) un rappresentante della segreteria del comitato interventi turistici economico-sociali nominato dal Ministero dell'ambiente;

i-quater) un etologo nominato dal Ministero dell'ambiente ».

ART. 5.

1. La commissione di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 377, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, esprime parere in merito al rilascio delle autorizzazioni ai circhi ed agli spettacoli viaggianti ed istituisce l'anagrafe di tutti gli animali presenti nei circhi.

2. L'anagrafe di cui al comma 1, è aggiornata costantemente ed i circhi e gli spettacoli viaggianti sono tenuti ad iscrivervi i propri animali ed a comunicare tempestivamente ogni variazione.

ART. 6.

1. L'articolo 16 della legge 18 marzo 1968, n. 337 è abrogato.

ART. 7.

1. Ai circhi ed agli spettacoli viaggianti è fatto divieto di rinnovare i propri animali acquistandone di nuovi e di fare riprodurre gli stessi in cattività.

2. I circhi che utilizzano animali devono assumere, per la cura degli stessi, personale qualificato ed avere sempre un veterinario al seguito.

ART. 8.

1. I fondi di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono impiegati prioritariamente, e fino alla realizzazione delle strutture necessarie, per attrezzare aree atte ad ospitare gli animali dei circhi pensionati o non più in attività.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad identificare le aree di cui al comma 1, stabilendone il numero che deve essere almeno pari a tre

sul territorio nazionale, indicando i criteri per la loro attivazione.

3. I fondi di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono assegnati solo ai circhi ed agli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali.

ART. 9.

1. L'assegnazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è subordinata alla produzione della documentazione attestante il non impiego di animali. La documentazione deve essere controfirmata solo dopo verifica ispettiva dei servizi veterinari.

ART. 10.

1. È vietata la pubblicità e la promozione tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

ART. 11.

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 comporta la sospensione della licenza o dell'attività professionale per un minimo di tre mesi e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 20 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

ART. 12.

1. Ai circhi ed agli spettacoli viaggianti presso i quali sono stati accertati casi di maltrattamento di animali non è più concessa l'autorizzazione né la licenza all'esercizio dell'attività.

ART. 13.

1. È fatto divieto di acquistare, trasportare ed esporre animali non destinati ad essere impiegati negli spettacoli.

2. Sono vietati gli zoo viaggianti.

ART. 14.

1. È fatto divieto di impiegare nello spettacolo, trasportare e detenere animali il cui trasporto e la cui stabulazione siano incompatibili con le caratteristiche della specie e con le necessità fisiche e psichiche dell'animale.

2. Alla violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione di cui all'articolo 11.

ART. 15.

1. Chi usa ed impiega animali in circhi e spettacoli viaggianti senza la prevista autorizzazione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5 a 15 milioni di lire. In caso di recidiva la pena è aumentata di un terzo.

ART. 16.

1. Il rilascio o il rinnovo annuale del permesso ministeriale per gli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è subordinato, quanto all'utilizzazione di animali, al parere della commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 337 del 1968. In ogni caso, tale rilascio o rinnovo relativo ai numeri con animali addestrati non può avvenire a favore di spettacoli viaggianti i cui direttori o titolari si siano resi responsabili di infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge e alla citata legge n. 337 del 1968 e non vi abbiano posto rimedio nei termini della diffida della commissione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 337 del 1968.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-2430
Lire 500